



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 11/02/2005

COMUNE DI MARTANO (Lecce)
Modifiche Statuto Comunale

CITTÀ DI MARTANO
Provincia di Lecce

Pubblicazione modifiche ed integrazioni
Statuto Comunale

Si rende noto che questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25-11-2004 ha apportato le seguenti modifiche allo statuto comunale:

1) Modificare ed integrare l'art. 6 comma 1 nel modo che segue:
Città di Martano -

2) Sostituire l'art. 6 comma 2 nel modo che segue:

Lo stemma del Comune è così descritto: "Scudo con cavaliere sannita che monta un cavallo rampante, con ai lati due rami di quercia e di alloro, sormontato da una corona turrata, formata da un cerchio d'oro aperto da otto postelle cinque visibili con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri cinque visibili riunite da cortine di muto, il tutto d'oro e murato di nero e con in basso la scritta "Virum in Silices Vertit Martius Pegaseus Aegide".

3) All'art. 12 comma 2 dopo la parola "Sindaco" si aggiunge " o da un Presidente eletto tra i consiglieri comunali

4) Si aggiunge l'art. 12 bis:

Nel caso in cui l'Ente decide di eleggere il Presidente tra i Consiglieri comunali, lo stesso è eletto con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Se nessun consigliere ottiene il quorum richiesto la votazione si ripete, nella stessa seduta, per altre tre volte e risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Sino alla avvenuta elezione del Presidente il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

Con la deliberazione di nomina può essere stabilita l'indennità di carica, che in ogni caso, non può superare i limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio eletto, questi viene sostituito dal

Consigliere anziano.

Le dimissioni dalla carica di Presidente sono perfette efficaci ed irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune.

Queste possono essere presentate personalmente, tramite servizio postale o per interposta persona, negli ultimi due casi le dimissioni sono perfette, efficaci ed irrevocabili solo se la firma è stata autenticata nelle forme di legge.

Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio competono tutte le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco quale Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio è incompatibile con la carica di Assessore Comunale.

5) Si aggiunge l'art. 12 ter "Revoca del Presidente del Consiglio"

Il Presidente del Consiglio, se diverso dal Sindaco può essere revocato prima dalla scadenza del mandato con le stesse modalità stabilite per la sua elezione.

Il provvedimento di revoca deve essere puntualmente motivato e può essere adottato solo per reiterate violazioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per il funzionamento e efficacia dei lavori del Consiglio.

Il Segretario Comunale
Dott. Pier Luigi Cannazza
